

Viale Portone 4
casella postale 1220/1319
CH-6500 Bellinzona
tel. +41 91 821 10 60
fax +41 91 825 48 45
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch

Alle spettabili imprese nel ramo della
posa di pavimenti in moquette,
linoleum, materie plastiche e
parquetto del Cantone Ticino

resp.: Servizio applicazione e controllo CCL
e-mail: applicazione@cpcedilizia.ch

Bellinzona, 28 novembre 2017

Contratto Collettivo di Lavoro nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parquetto (CCL), valevole per il Cantone Ticino dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019

Gentili Signore,
Egregi Signori,

la presente per comunicarvi che dal 1° dicembre 2017 al Contratto Collettivo di Lavoro nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parquetto sarà conferito il **carattere di obbligatorietà generale a livello cantonale fino al 30 giugno 2020**.

Cogliamo nuovamente l'occasione per richiamare la vostra attenzione alle principali modifiche del nuovo CCL 2017 – 2019:

Lavoro in subappalto – art. 17 CCL

I contratti di subappalto devono essere stipulati per iscritto. Il subappaltatore deve garantire il rispetto dei salari minimi di cui all'appendice 2 CCL. In mancanza di un contratto di subappalto sottoscritto, l'appaltatore potrà essere ritenuto solidalmente responsabile con il subappaltatore per il mancato rispetto del CCL.

Lavoro su chiamata e a tempo parziale – art. 20 CCL

Il lavoro su chiamata, ovvero caratterizzato da un rapporto contrattuale di durata indeterminata nel quale il momento e la durata della prestazione del lavoratore sono fissati unilateralmente dal datore di lavoro, è proibito.

Tutti i contratti di lavoro saranno considerati conformi se prevedranno preliminarmente nell'ordine: il grado d'occupazione, i giorni della settimana d'impiego e la fascia oraria d'impiego prevista. Il datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese.

Andranno inoltre rispettate le condizioni previste all'art. 36 CCL relative al pagamento del salario.

I contratti di lavoro dovranno essere tempestivamente notificati alla CPC.

Indennità di trasferta e tempo di viaggio – art. 23 CCL

I trasferimenti dalla sede dell'azienda al luogo di lavoro (cantiere) sono considerati tempo di lavoro e come tale retribuiti. Il tempo di viaggio va indicato separatamente nelle giornaliere di lavoro.

Se il lavoratore, su esplicita indicazione del datore di lavoro, fa uso della propria autovettura per raggiungere il luogo di lavoro (cantiere), ha diritto a un'indennità di almeno Fr. 0.70 al km per ogni chilometro di servizio. Alternativamente, se il lavoratore fa uso del proprio veicolo per sua volontà, l'indennità verrà corrisposta per trasferte che superano (andata e ritorno) gli 8 km. Per il rimborso delle spese di viaggio relative a trasferte con partenze e/o arrivo dal/al domicilio privato, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato e dal giorno della settimana, viene riconosciuta unicamente la distanza chilometrica che oltrepassa quella relativa al normale tragitto per recarsi dal domicilio alla sede di servizio e viceversa.

Pagamento del salario – art. 36 CCL

Il salario è da corrispondere, in moneta legale locale (Franco Svizzero), entro il 5 del mese seguente, tramite bonifico bancario o conto corrente postale. È conseguentemente vietato il pagamento del salario in contanti.

Classi salariali – art. 18 CCL


Per il presente CCL sono valide le seguenti classi salariali:

Classe salariale	Salario base orario	Salario base mensile
Capo	Fr. 32.95	Fr. 5'803.--
Posatore pavimenti qualificato	Fr. 30.45	Fr. 5'362.--
Posatore pavimenti non qualificato	Fr. 28.70	Fr. 5'050.--
Giovane lavoratore 1° anno - AFC (dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell'anno civile successivo)	Fr. 22.73	Fr. 4'000.--
Giovane lavoratore 2° anno - AFC (il secondo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio)	Fr. 25.29	Fr. 4'450.--
Giovane lavoratore 3° anno - AFC (il terzo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio)	Fr. 27.84	Fr. 4'900.--
Apprendista - 1° anno		Fr. 855.--
Apprendista - 2° anno		Fr. 1'180.--
Apprendista - 3° anno		Fr. 1'715.--

I salari minimi vengono definiti dall'appendice 2 del CCL (p. 24 CCL).

Restiamo a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti ed approfittiamo dell'occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti.

Commissione Paritetica Cantonale


Marco Rocca, Presidente

Allegati:

- Contratto Collettivo di Lavoro nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parquetto (CCL), valevole per il Cantone Ticino dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019
- Circolare calendari di lavoro 2018
- Circolare vacanze collettive 2018